COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 luglio 2018. — Presidenza della presidente della VI Commissione, Carla RUOCCO, quindi del presidente della XI Commissione, Andrea GIACCONE. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze, Laura Castelli e Massimo Garavaglia.

La seduta comincia alle 11.10.

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

C. 924 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 luglio scorso. Carla RUOCCO, presidente, avverte che alle ore 11 è scaduto il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 4.24 dei Relatori e all'articolo aggiuntivo 11.07 del Governo. Sono pervenuti, rispettivamente, 14 e 4 subemendamenti, che saranno messi in distribuzione non appena effettuato il vaglio di ammissibilità e che saranno allegati al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 1).

Avverte inoltre che le Commissioni procederanno all'esame degli articoli aggiuntivi all'articolo 9, quindi all'esame delle proposte emendative presentate agli articoli 11, 12 e 6. Nella seduta pomeridiana, al termine dei lavori dell'Assemblea, le Commissioni esamineranno le proposte emendative presentate agli articoli 1, 2 e 3.

Avverto che è stato ritirato l'emendamento Gebhard 3.5 e che l'articolo aggiuntivo Pallini 2.024 è stato sottoscritto dai deputati Gallinella, Gagnarli, Cillis, Maglione, Cassese, L'Abbate, Parentela, Pignatone, Marzano, Del Sesto e Lombardo e che l'articolo aggiuntivo Caiata 2.08 è stato sottoscritto dal deputato Sangregorio. Avverto infine che gli articoli aggiuntivi Carnevali 9.08 e 9.018 sono stati sottoscritti dalla deputata Bruno Bossio.

Non essendovi richieste di interventi, pone quindi in votazione l'articolo aggiuntivo Rostan 9.0.1.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Rostan 9.01.

Elena CARNEVALI (PD), intervenendo sul proprio articolo aggiuntivo 9.06, dopo avere rilevato la necessità di superare il termine ludopatia a favore di quello, molto più pregnante, di gioco d'azzardo patologico, osserva che la sua proposta è volta ad estendere a coloro che sono in possesso della certificazione della diagnosi di gioco d'azzardo patologico, rilasciata dai servizi per le dipendenze patologiche, l'esenzione dal pagamento della partecipazione ai costi delle prestazioni correlate al trattamento di tale patologia. In mancanza di una tale previsione, infatti, spesso gli affetti da tale patologia non riescono nemmeno ad accedere alle cure, data la loro cronica mancanza di risorse.

Sestino GIACOMONI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza l'attivazione del circuito interno.

Carla RUOCCO, presidente, non essendovi obiezioni, dispone che la pubblicità dei lavori delle Commissioni riunite sia garantita anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Sestino GIACOMONI (FI) precisa che la sua richiesta di poter trasformare il contenuto dell'articolo aggiuntivo Murelli 9.035, dichiarato inammissibile, in un ordine del giorno da presentarsi in Assemblea, riportato nel resoconto sommario della seduta di ieri, era comunque subordinata alla richiesta di riammissione dell'articolo aggiuntivo medesimo.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Carnevali 9.06.

Elena CARNEVALI (PD), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 9.011, volto alla tutela dei minori e all'aiuto ai giocatori problematici, segnala che esso recepisce i contenuti dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento ai tempi di avvio delle AWPR e della introduzione di dissuasori, quali la tessera del giocatore e una apposita tecnologia di arresto del gioco in caso di compulsività. Chiede, quindi, alla presidenza l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo in esame, che presenta tratti di omogeneità con gli articoli aggiuntivi già accantonati.

Alessandro ZAN (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Carnevali 9.011, si associa alla richiesta di accantonare tale proposta emendativa e ricorda che l'utilizzo della tessera sanitaria ha dato buona prova nel limitare l'accesso dei minori ai distributori automatici di sigarette. Con riferimento al gioco d'azzardo, pertanto, ritiene utile l'introduzione della tessera del giocatore e l'attivazione di strumenti elettronici che limitino, ad esempio, il tempo delle giocate.

La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere favorevole sulla richiesta della collega Carnevali di accantonare l'articolo aggiuntivo Carnevali 9.011, precisando che, come già accaduto relativamente all'emendamento Fregolent 9.122 nella seduta di ieri, l'accantonamento è volto a consentire all'Esecutivo di svolgere un approfondimento tecnico relativamente alle modalità necessarie ad implementare l'utilizzo della tessera sanitaria.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Carnevali 9.011 è da intendersi accantonato.

Elena CARNEVALI (PD) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 9.013 volto a prevedere che i tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere delle formule di avvertimento relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo. In proposito rammenta che tale emendamento è il frutto di un lavoro condiviso, svolto nella scorsa legislatura, nell'ambito dell'esame di una proposta di legge in materia di gioco d'azzardo. Evidenzia come l'introduzione di formule di avvertimento simili a quelle riprodotte sui pacchetti di sigarette, potrebbero prevenire fortemente il fenomeno della dipendenza dal gioco d'azzardo.

Stefano LEPRI (PD) evidenzia come tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9 abbiano un carattere costruttivo la cui approvazione potrebbe produrre effetti di contrasto significativi al gioco d'azzardo patologico. Rileva come in particolare l'articolo aggiuntivo Carnevali 9.013, imitando formule di avvertimento già in uso per altre forme di dipendenza patologica, costituisca una efficacissima novità la cui approvazione potrebbe avvicinare il decreto-legge all'esame delle Commissioni a quelle caratteristiche proprie del principio di « dignità » che lo stesso intende perseguire. Nell'evidenziare, quindi, che la disposizione contenuta nella proposta emendativa in esame è particolarmente efficace anche in virtù della propria semplicità, ne auspica l'approvazione.

Sestino GIACOMONI (FI) invita i colleghi della maggioranza, e in particolare quelli del gruppo della Lega, a leggere la prima pagina del Corriere della Sera di oggi nella quale si riporta la notizia della protesta degli imprenditori del nord-est contro le nuove norme contenute nel decreto in esame. In particolare l'articolo riferisce che 600 industriali veneti hanno preso posizione contro il provvedimento attaccando soprattutto la Lega dalla quale dichiarano di sentirsi traditi. Chiede pertanto che la Commissione sospenda i propri lavori per pochi minuti per consentire ai colleghi della maggioranza di leggere tale articolo, lamentando che gli stessi, nel non manifestare alcun interesse sulle proposte di buon senso in corso di esame, dimostrano mancanza di attenzione, non soltanto nei confronti dei lavori delle Commissioni, ma soprattutto verso le istanze del Paese reale.

Debora SERRACCHIANI (PD), nel condividere le osservazioni del collega Giacomoni, auspica che l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 1, 2, 3 del provvedimento in esame non avvenga nel corso di una seduta notturna, ritenendo che ciò sarebbe irrispettoso principalmente nei confronti dei cittadini.

Con riferimento all'articolo aggiuntivo Carnevali 9.013 ritiene che lo stesso contenga una disposizione semplice e efficace ed evidenzia come sia importante anche per la lotta alla ludopatia partire da piccole cose. Sottolinea che l'approvazione della proposta emendativa non implicherebbe particolari esposizioni finanziarie determinando comunque un grande impatto sociale. Auspica quindi che il Governo prenda in considerazione l'articolo aggiuntivo in esame rammentando che lo stesso è il frutto di un approfondito lavoro svolto nel corso della passata legislatura.

Antonio VISCOMI (PD), nel sottolineare il carattere banale e contestualmente efficace della proposta emendativa in discussione, chiede al rappresentante del Governo di rivalutare il parere espresso o di motivarne le ragioni.

Alessandro ZAN (PD), nell'associarsi alle considerazioni testé espresse dai colleghi, rileva che la proposta emendativa in discussione ha il pregio di rendere maggiormente consapevoli i fruitori di lotterie istantanee dei rischi connessi al gioco d'azzardo senza determinare costi per la spesa pubblica.

Marco LACARRA (PD) ritiene che, qualora il Governo rivedesse la propria posizione in merito all'articolo aggiuntivo in discussione, ciò potrebbe rappresentare un segnale di attenzione da parte dell'Esecutivo sulle proposte non soltanto prive di oneri ma anche efficaci, provenienti dai gruppi di opposizione. Elena MURELLI (Lega), nell'informare i colleghi di aver appena appreso della scomparsa del manager Sergio Marchionne, chiede che la Commissione osservi un minuto di silenzio.

Andrea GIACCONE, presidente, concordando con l'onorevole Morelli, invita i colleghi ad osservare un minuto di silenzio per commemorare Sergio Marchionne.

La Commissione osserva un minuto di silenzio.

Carlo FATUZZO (FI) osserva che una fine così improvvisa, come quella di Sergio Marchionne, colpisce particolarmente ed esprime il proprio rammarico per dover intervenire immediatamente dopo la sua commemorazione. Ciò premesso, rammenta la sua assoluta contrarietà al gioco d'azzardo e precisa che avrebbe auspicato sulla materia un intervento ancor più risolutivo. Ritiene che cancellare la pubblicità del gioco d'azzardo costituisca comunque un passo avanti. Evidenzia quanto sia difficile riuscire a allontanare da tali tipi di dipendenze i soggetti che ne sono affetti e rammenta di aver partecipato ai lavori del Parlamento europeo relativi all'introduzione delle formule di avvertimento sui rischi connessi al fumo. In proposito ricorda che in quell'occasione aveva presentato un emendamento volto ad introdurre una formula di avvertimento nella quale si informava il consumatore che il fumo fa guadagnare il Governo. Far sapere a chi gioca d'azzardo che tale attività incrementa le casse dello Stato potrebbe contribuire, a suo avviso, a rendere meno invitante il ricorso alla stessa. Nel condividere pienamente il contenuto dell'articolo aggiuntivo Carnevali 9.013, auspica che lo stesso possa essere approvato.

Debora SERRACCHIANI (PD) chiede ai sottosegretari Garavaglia e Castelli di argomentare la contrarietà dell'Esecutivo alla proposta emendativa in esame.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Carnevali 9.013.

Marco OSNATO (FdI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Bellucci 9.04, del quale è cofirmatario, volto a prevedere il divieto di apertura di sale da gioco in un raggio di 600 metri da aree sensibili quali istituti d'istruzione di ogni ordine e grado, servizi educativi, strutture sanitarie e ospedaliere, strutture residenziali o semiresidenziali socio-assistenziali, luoghi di culto, centri socio ricreativi e sportivi.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Bellucci 9.04.

Silvia FREGOLENT (PD) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 9.025, volto a prevedere il costante monitoraggio dell'offerta di gioco. Evidenzia infatti che per una efficace azione preventiva nei confronti della dipendenza connessa al gioco d'azzardo sia necessaria un efficace monitoraggio, così come evidenziato anche nell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di conferenza unificata.

Il sottosegretario Massimo GARAVA-GLIA ritiene che la proposta emendativa in esame abbia una finalità condivisibile ma che l'accesso diretto dei comuni alla banca dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio determinerebbe un costo attualmente non sostenibile. Propone, pertanto, al fine di poter esprimere sullo stesso parere favorevole, che l'articolo aggiuntivo Fregolent 9.025 sia riformulato attraverso la soppressione delle parole: « alla quale possono accedere i Comuni ». Con riferimento all'intesa citata testé dalla collega Fregolent, rammenta che la stessa non è ancora conclusa in quanto non tutte le regioni hanno condiviso le proposte dell'Esecutivo.

Silvia FREGOLENT (PD) nel ringraziare il sottosegretario Garavaglia per la disponibilità dimostrata, accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

Davide TRIPIEDI (M5S), relatore per la XI Commissione, anche a nome del relatore per la VI Commissione, Giulio Centemero, esprime parere favorevole sulla proposta di riformulazione del sottosegretario Garavaglia, relativa all'articolo aggiuntivo Fregolent 9.025.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Fregolent 9.025 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Elena CARNEVALI (PD), illustrando l'articolo aggiuntivo 9.07 a sua prima firma, chiede l'attenzione particolare del sottosegretario Garavaglia, rammentando il lavoro da lui svolto in sede di Conferenza unificata Stato-regioni per il raggiungimento di un'intesa sul gioco. Raccomanda quindi al Governo di rivedere il parere contrario espresso su tale proposta emendativa che insiste sulla necessità di iniziative di sensibilizzazione e di predisposizione di campagne informative. Si dichiara disponibile, eventualmente, ad espungere dal testo solo quelle disposizioni che non incontrano il parere favorevole del Governo. Propone, quindi, l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 9.07 a sua prima firma.

Alessandro ZAN (PD) si associa alla collega Carnevali, sottolineando l'organicità dell'articolo aggiuntivo in discussione che, come le altre proposte emendative presentate dal gruppo PD, non ha alcun intento ostruzionistico, ma è volto unicamente al miglioramento del testo del decreto-legge. Dopo aver ricordato che i costi a carico del sistema sanitario per curare le ludopatie sono di gran lunga superiori all'ammontare dei proventi del gioco d'azzardo, raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Carnevali 9.07 che contiene, tra l'altro, misure idonee per veicolare messaggi dissuasivi per i giovani.

La sottosegretaria Laura CASTELLI ricorda che il tema è già all'attenzione del Governo che, al riguardo, ha già manifestato un orientamento a esprimere parere favorevole sull'emendamento Martino 9.56, attualmente accantonato, e sottolinea l'approvazione, appena avvenuta, dell'emendamento Fregolent 9.025, come riformulato. Evidenzia che si tratta di un tema delicato rispetto al quale sono stati presentati diversi emendamenti che il Governo dovrà necessariamente selezionare.

Debora SERRACCHIANI (PD) rimarca che si tratta di temi diversi tra loro e che l'emendamento Martino 9.56 parla di palinsesti televisivi, mentre l'articolo aggiuntivo 9.07 detta disposizioni vertenti su altri aspetti. Auspica, quindi, che nella eventuale riformulazione dell'emendamento 9.56 se ne tenga conto ovvero che l'articolo aggiuntivo Carnevali 9.07 venga accantonato.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si dichiara favorevole ad un accantonamento dell'articolo aggiuntivo Carnevali 9.07.

Renata POLVERINI (FI) stigmatizza l'assenza dei relatori.

Andrea GIACCONE, presidente, constatata l'assenza dall'aula dei relatori, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.10, riprende alle 12.15.

Andrea GIACCONE, *presidente*, chiede il parere dei relatori sulla proposta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Carnevali 9.07.

Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, anche a nome del relatore per la XI Commissione, Davide Tripiedi, esprime parere favorevole sulla proposta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Carnevali 9.07.

Andrea GIACCONE, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Carnevali 9.07.

Silvia FREGOLENT (PD) illustra l'articolo aggiuntivo 9.024 a sua prima firma, ricordando che si tratta di disposizioni senza effetti finanziari che prevedono la certificazione dei punti vendita del gioco pubblico, peraltro più volte sollecitata dal gruppo M5S nel corso dell'ultima legislatura, in occasione della discussione delle leggi di bilancio.

Elena CARNEVALI (PD), dopo aver sottolineato che il comma 2 della proposta emendativa in discussione assicura tempi congrui per provvedere agli adempimenti di certificazione, ricorda che il gioco lecito deve necessariamente essere mantenuto per evitare lo spostamento di tutti i proventi a vantaggio del gioco illegale. Chiede quindi che siano esplicitate le ragioni sottostanti il parere contrario del Governo.

Antonio VISCOMI (PD) richiama l'attenzione sugli aspetti legati alla criminalità nel gioco d'azzardo e, pertanto, raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Fregolent 9.024 le cui disposizioni assicurano il controllo di polizia in ambienti ad alto rischio di infiltrazioni criminali.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Fregolent 9.024.

Silvia FREGOLENT (PD), illustrando l'articolo aggiuntivo 9.023 a sua prima firma, ricorda che esso risponde alle sollecitazioni di molti Comuni che hanno chiesto la riduzione dei punti vendita del gioco. Invita quindi a non lasciare sole le amministrazioni locali a combattere una battaglia ampiamente condivisa in tutto il Paese che chiede un segnale importante in tal senso.

Elena CARNEVALI (PD) sollecita l'attenzione del sottosegretario Garavaglia e di tutti i colleghi sulla necessità di intervenire sulla distribuzione dei punti vendita del gioco. Ricorda in proposito il lungo lavoro svolto in sede di conferenza unificata Stato-Regioni per addivenire all'intesa che ha definito le modalità di redistribuzione dei punti gioco. Esprime la posizione favorevole del gruppo del PD rispetto ad interventi di contrasto delle ludopatie e

raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Fregolent 9.023 rispetto al quale la contrarietà del Governo appare illogica, immotivata, irragionevole e intollerante.

Stefano LEPRI (PD), evidenzia come l'articolo aggiuntivo Fregolent 9.0.23, volto ad attuare un'equilibrata distribuzione dei punti vendita del gioco sul territorio nazionale, meriti maggiore considerazione da parte del Governo e in particolare della sottosegretaria Castelli, che è di Torino e che quindi dovrebbe ben conoscere la situazione di quella città, in cui i punti vendita del gioco sono distribuiti in maniera irragionevole, oltre ad essere molto spesso vicini a luoghi sensibili, quali scuole. parrocchie, oratori. Richiama quindi l'attenzione sulla proposta emendativa in esame con la quale si stabilisce che la distribuzione vada regolamentata a livello nazionale e si propone anche una soluzione piuttosto semplice, delegando la conferenza unificata a definire i criteri che poi dovranno essere applicati dagli enti locali nella pianificazione.

Antonio VISCOMI (PD) intervenendo sull'articolo aggiuntivo a prima firma Fregolent 9.0.23, rileva come esso richieda un'assunzione di responsabilità dell'organo di governo, sulla base di un ragionevole principio di sussidiarietà. In questo ambito spesso si assiste ad un rimpallo di responsabilità tra enti locali, che si traduce in contenziosi giudiziari molto onerosi per gli enti locali stessi. Ritiene sia responsabilità del Governo farsi carico della questione, attraverso un decreto ministeriale, sulla base dell'intesa sancita in conferenza unificata.

Bruno TABACCI (Misto-+E-CD) interviene sull'articolo aggiuntivo Fregolent 9.023, sottolineando come esso sia volto a ridurre le occasioni di gioco. Ritiene sia giusto porre al centro il ruolo della Conferenza unificata, tuttavia a suo avviso si dovrebbe considerare lo squilibrio dei rapporti tra i concessionari e i gestori, perché il potere di influenza dei primi è di gran

lunga superiore a quello di questi ultimi e tutte le riduzioni dei punti di gioco attuate negli anni passati hanno finito per obbligare i gestori a chiudere, permettendo ai concessionari di allargare la loro influenza. I comuni, a suo avviso, non hanno ancora un'idea precisa di come sia organizzata l'offerta di gioco. Ritiene infine sarebbe opportuno che la Conferenza unificata si occupasse anche dei « Compro Oro » che sono centri di riciclaggio a cielo aperto.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) evidenzia che l'articolo aggiuntivo Fregolent 9.023 andrebbe letto in combinato disposto con l'articolo aggiuntivo Fregolent 9.025 (Nuova formulazione) con il quale si proponeva il monitoraggio dell'offerta di gioco mediante l'istituzione di una banca dati, accessibile agli enti locali. Non ritiene plausibile che vi fosse un problema di costi relativo all'accesso alla banca dati da parte degli enti locali, perché si sarebbe trattato soltanto di rendere visibili ai Comuni le miriadi di banche dati già esistenti presso i ministeri, attraverso una password ed uno username. L'accesso alle informazioni è fondamentale per i comuni che non devono applicare criteri imposti ma condivisi.

Romina MURA (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a prima firma Fregolent 9.023, richiama l'attenzione sul fatto che la tutela della salute dei giocatori e dell'ordine pubblico rientrano tra i diritti garantiti dalla Costituzione.

Raffaele TOPO (PD) intervenendo sull'articolo aggiuntivo Fregolent 9.023, osserva che la cancellazione della pubblicità del gioco d'azzardo non può rappresentare l'unica risposta alla grave piaga sociale che affligge il Paese e che per questo il Partito democratico ha proposto una pluralità di interventi, quali la riduzione dei punti vendita, il monitoraggio dell'offerta di gioco, la diffusione dei materiali informativi per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico. Renata POLVERINI (FI) interviene sull'ordine dei lavori, per chiedere come si intenda procedere nei lavori delle Commissioni, con quali tempi e quali modalità, dato che non vorrebbe ritrovarsi ad esaminare durante le ore notturne articoli impegnativi del provvedimento quali sono gli articoli 1, 2 e 3.

Walter RIZZETTO (FdI) si associa alla richiesta della collega Polverini di avere chiarimenti sulla programmazione dei lavori.

Carla RUOCCO, presidente, comunica che alle 14 sarà convocato l'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite, per decidere sul prosieguo dei lavori. In tale ambito potrà essere valutata la possibilità che gli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento possano essere affrontati nella giornata di domani. Invita tuttavia i deputati a contenere i propri interventi se si vogliono ottimizzare i tempi di lavoro.

Debora SERRACCHIANI (PD) si associa alla richiesta della collega Polverini affinché gli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento vengano esaminati nella giornata di domani e perché sia resa nota l'agenda dei lavori.

Ettore Guglielmo EPIFANI (LeU) si associa alla richiesta dei colleghi Polverini, Rizzetto e Serracchiani di spostare gli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento alla giornata di domani.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Fregolent 9.023.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che l'articolo aggiuntivo Carnevali 9.018 è stato accantonato.

Silvia FREGOLENT (PD) interviene sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 9.026, che riguarda la distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco, sottolineando l'importanza delle misure in esso contenute ai fini del contrasto alla ludopatia, quali ad esempio l'interruzione di 6 ore del funzionamento dei giochi nell'arco della giornata. Rileva fra l'altro come tali misure non comportino alcun tipo di costo.

Romina MURA (PD), chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Fregolent 9.026 ed invita il Governo a riconsiderare questa proposta emendativa, volta anche a far sì che gli enti locali adottino piani urbanistici che consentano una equilibrata distribuzione nel territorio dell'offerta di gioco, qualificando gli spazi dal punto di vista sociale e culturale.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Fregolent 9.026.

Elena CARNEVALI (PD) interviene sull'articolo aggiuntivo 9.016 di cui è prima firmataria, volto a ridurre la giocata massima sugli apparecchi da intrattenimento videolottery a 500 euro per ciascuna sessione di gioco, osservando come tale misura contribuisca in maniera determinante alla prevenzione del riciclaggio di denaro.

Antonio VISCOMI (PD) interviene sull'articolo aggiuntivo Carnevali 9.016, sottolineando l'importanza delle misure in esso contenute ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio di denaro nonché del gioco d'azzardo compulsivo. Non comprende peraltro quali siano le difficoltà che hanno indotto il Governo ad esprimere parere contrario, dato che tali misure non comportano alcun tipo di costo per l'erario.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Carnevali 9.016.

Elena CARNEVALI (PD) interviene sull'articolo aggiuntivo 9.010 di cui è prima firmataria, riguardante gli obblighi degli esercenti e dei concessionari di giochi con vincite in denaro, sottolineando la rilevanza delle disposizioni in esso contenute, dal codice etico di comportamento per gli esercenti e i concessionari ai corsi di formazione riservati agli esercenti abilitati, dalla diffusione dei materiali informativi per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico al divieto di vendere o somministrare prodotti alcolici. Non riesce a comprendere quali ragioni possano aver condotto il Governo ad esprimere parere contrario.

Massimo UNGARO (PD) condivide gli intenti dell'articolo aggiuntivo Carnevali 9.010 ed evidenzia come i prodotti alcolici aggravino in maniera determinante la piaga sociale del gioco d'azzardo. Ritiene che le misure previste nell'articolo aggiuntivo in esame costituiscano un approccio strutturato e vorrebbe sentire al riguardo l'opinione della maggioranza.

Ubaldo PAGANO (PD) evidenzia che l'articolo aggiuntivo Carnevali 9.010 prevede delle misure concrete che possono innescare un circolo virtuoso e che denotano la volontà del suo gruppo di affrontare la piaga sociale della azzardopatia con un approccio strutturale, non limitato a interventi *spot*, che si pone in linea di continuità con il lavoro svolto dalla XII Commissione nella precedente legislatura.

Ritiene, pertanto, auspicabile che la maggioranza convenga sull'opportunità, in particolare, di introdurre il divieto di vendita e somministrazione di prodotti alcolici, che produrrebbe l'effetto di limitare l'approccio psicotropico del soggetto affetto da azzardopatia. Si tratta, pertanto di una proposta di buon senso e, peraltro, priva di oneri.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Carnevali 9.010.

Massimo UNGARO (PD), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 9.039, sottolinea come tale proposta emendativa si faccia carico di fornire un aiuto concreto anche al coniuge e ai parenti entro il primo grado conviventi di soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, garantendo loro l'accesso al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Evidenzia inoltre che l'accesso a tale Fondo è funzionale alla realizzazione di una serie di misure concrete, tra le quali, al ricorrere di deter-

minate condizioni, l'erogazione di mutui agevolati. Conclude rimarcando come anche il suo articolo aggiuntivo si inserisca nel solco di un approccio strutturale al problema.

Mauro DEL BARBA (PD) evidenzia come l'articolo aggiuntivo Ungaro 9.039 preveda misure concrete nella lotta alla ludopatia, rispetto alla quale gli strumenti contenuti nel testo originario del decretolegge risultano, invece, inefficaci. Sottolinea, infatti, che l'introduzione della sola misura del divieto di pubblicità di giochi e scommesse non è idonea ad assicurare alcun ristoro alle famiglie delle vittime della ludopatia, che versano spesso in una condizione di disfacimento economico e psicologico. Rimarca, quindi, l'importanza di ampliare l'accesso al Fondo Antiusura ai familiari dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Ungaro 9.039.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che l'articolo aggiuntivo Bellucci 9.05 è stato accantonato.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 9.02, rileva che esso mira a finanziare in misura più equa, rispetto a quanto attualmente è previsto, il fondo per il contrasto al gioco d'azzardo. La proposta emendativa in esame prevede, infatti, che a tale fondo sia destinato il 5 per cento degli introiti dell'erario derivanti dal gioco d'azzardo, in luogo dell'attuale 0,5 per cento, che risulta una percentuale del tutto incongrua rispetto ai 10 miliardi di euro di entrate incassate dall'Erario.

Osservato che uno Stato giusto ha il dovere di destinare finanziamenti adeguati a sostegno di interventi di contrasto e di prevenzione di fenomeni quali quello del gioco d'azzardo, auspica che il relatore e il rappresentante del Governo riconsiderino il parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Bellucci 9.02.

Carla RUOCCO, *presidente*, chiede ai relatori e al rappresentante del Governo chiarimenti in merito al parere espresso sull'articolo aggiuntivo Carnevali 9.08.

Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, anche a nome del relatore per la XI Commissione, Davide Tripiedi, conferma il parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Carnevali 9.08, precedentemente espresso.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, chiede di accantonare l'esame dell'articolo aggiuntivo Carnevali 9.08 annunciando l'intenzione del Governo di presentare una riformulazione volta a ricomprendere in un solo testo tutte le proposte emendative, compresa quella in esame, che vertono in materia di « Slot free » e su altri aspetti collegati. Precisa che il Governo, nel presentare la riformulazione terrà conto delle diverse posizione emerse dagli interventi svolti dai gruppi e che la riformulazione stessa è finalizzata a realizzare un intervento organico.

Elena CARNEVALI (PD), dopo aver sottolineato che l'articolo aggiuntivo 9.08 a sua prima firma è l'unica proposta emendativa sulla quale i relatori e il Governo hanno espresso parere favorevole, e ribadito che tale parere favorevole è stato poco fa confermato dal relatore, osserva come risponda a logica mettere in votazione l'articolo aggiuntivo in esame.

Ritiene, pertanto, che, se il Governo non è in grado di presentare in un breve lasso di tempo la riformulazione che ha annunciato si debba passare alla votazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma.

Debora SERRACCHIANI (PD) rileva l'irritualità della richiesta di accantonamento avanzata dal Governo, a fronte dell'unica proposta emendativa, tra le numerose accantonate, sulla quale era stato espresso parere favorevole. Chiede pertanto alla sottosegretaria Castelli di fornire

ulteriori elementi di conoscenza a tal riguardo.

Carla RUOCCO, presidente, ribadisce che la sottosegretaria Castelli ha già chiarito che la riformulazione preannunciata dal Governo è volta a ricomprendere in un unico testo una serie di interventi oggetto delle singole proposte emendative in esame, sui quali si è registrata una certa convergenza da parte dei gruppi.

Debora SERRACCHIANI (PD) osservato che la riformulazione preannunciata dalla sottosegretaria Castelli avrà una portata molto ampia, rimarca che per il suo gruppo è dirimente conoscere le proposte emendative e le rispettive firme che saranno oggetto di riformulazione.

Carla RUOCCO, *presidente*, invita i colleghi a continuare a incentrare la discussione sul merito degli argomenti in esame.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, dichiara di aver ben compreso che la questione delle firme abbia una rilevanza politica dirimente. Assicura, a tale proposito, l'impegno dell'Esecutivo a fare in modo che anche la proposta di riformulazione garantisca la più ampia condivisione da parte dei gruppi che hanno presentato gli emendamenti. Al fine di realizzare un intervento organico, ribadisce l'opportunità che le Commissioni si esprimano su un'unica proposta emendativa, oggetto di riformulazione, che ricomprenda le diverse misure contenute nelle singole proposte emendative.

Qualora non vi fosse la disponibilità ad attendere il testo della riformulazione, si può porre in votazione, con il parere favorevole anche del Governo, l'articolo aggiuntivo Carnevali 9.08; ciò precluderebbe tuttavia la riformulazione da parte del Governo delle ulteriori proposte emendative presentate sull'argomento e attualmente accantonate.

Elena CARNEVALI (PD) non essendo una neofita ed avendo maturato una certa esperienza nelle sedute dedicate alla sessione di bilancio sulle modalità con le quali vengono presentate le riformulazioni, non accetta la logica di scambio che sembra essere sottesa alla proposta del Governo e chiede che la riformulazione sia incentrata sul suo articolo aggiuntivo 9.08.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Carnevali 9. 08 è accantonato in attesa della riformulazione.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Carnevali 9.09.

Elena CARNEVALI (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 9.012, sottolinea che lo stesso mira a recepire i contenuti dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata con particolare riferimento all'introduzione di dissuasori, quali la tessera del giocatore. Osserva che anche tale proposta emendativa rientra nell'alveo delle questioni in relazione alle quali la sottosegretaria Castelli ha preannunciato una riformulazione, e chiede quindi che l'articolo aggiuntivo a sua prima firma sia accantonato. Ribadisce, inoltre, che la riformulazione preannunciata dal Governo deve essere presentata nel più breve tempo possibile.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda sulla richiesta di accantonamento.

Carla RUOCCO, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Carnevali 9. 012 è accantonato. Ricorda che l'articolo aggiuntivo Murelli 9.035 è stato dichiarato inammissibile. Avverte, quindi, che si passerà alle proposte emendative riferite all'articolo 11.

Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, anche a nome del relatore per la XI Commissione, Davide Tripiedi, esprime parere contrario sull'emendamento Fregolent 11.1, sugli identici emendamenti Cenni 11.3, Paolo Russo 11.5 e Ferro 11.6. Propone l'accantonamento dell'emendamento Paolo Russo 11.20;

esprime parere contrario sugli emendamenti Mandelli 11.8, Bignami 11.10, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Trano 11.15. Propone infine l'accantonamento degli emendamenti Trano 11.6 e Gallinella 11.17.

La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme al relatore.

Claudio MANCINI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza una breve sospensione della seduta per consentire al suo gruppo di organizzare gli interventi.

Carla RUOCCO, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.25, riprende alle 13.40.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), intervenendo sull'emendamento Fregolent 11.1, che propone la soppressione dell'articolo, osserva che il rinvio al febbraio del 2019 della trasmissione dei dati delle fatture IVA, il cosiddetto spesometro, nelle more dell'entrata in vigore della disciplina sulla fatturazione elettronica, rischia di aggravare le criticità registrate nell'esercizio in corso, certificate dal disegno di legge di assestamento, relativamente alle entrate IVA.

Mauro DEL BARBA (PD), intervenendo sull'emendamento Fregolent 11.1, ritiene che il breve rinvio dello spesometro, pur non avendo effetti rilevanti, lungi dal risolvere i problemi delle aziende, rischia invece di inviare un messaggio sbagliato sulle politiche che si intendono intraprendere in materia di contrasto all'evasione dell'IVA, aggravando, inoltre, lo squilibrio del bilancio dell'esercizio in corso.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Fregolent 11.1 e gli identici emendamenti Cenni 11.3, Paolo Russo 11.5 e Ferro 11.6.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che l'emendamento Paolo Russo 11.20 si intende accantonato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Mandelli 11.8 e Bignami 11.10, ed approvano quindi l'emendamento Trano 11.15 (vedi allegato 2).

Carla RUOCCO, presidente, ricorda che gli emendamenti Trano 11.16 e Gallinella 11.17 si intendono accantonati. Dal momento che l'articolo aggiuntivo 11.07 del Governo e i relativi subemendamenti saranno votati nella seduta pomeridiana, avverte che la Commissione passeranno ora all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 12.

Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, anche a nome del relatore per la XI Commissione, Davide Tripiedi, esprime parere contrario sugli emendamenti Fregolent 12.5, Giacomoni 12.6 e Osnato 12.7. Propone di accantonare gli identici emendamenti Murelli 12.9 e Rizzetto 12.10 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Osnato 12.11 e Giacomoni 12.13.

La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), intervenendo sull'emendamento Fregolent 12.5, soppressivo dell'articolo, che prevede l'abolizione dello *split payment* limitatamente ai professionisti, rileva che tale strumento, pur considerando i problemi di liquidità arrecati alle imprese, si è tuttavia dimostrato efficace nel recupero dell'evasione dell'IVA. Pertanto, a suo giudizio, è sbagliato intervenire limitandone l'ambito di applicazione.

Carlo FATUZZO (FI), preannunciando il suo voto favorevole all'emendamento Fregolent 12.5, intende deprecare l'abuso dei termini stranieri nelle disposizioni di leggi nazionali.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Fregolent 12.5 e Giacomoni 12.6.

Marco OSNATO (FdI), intervenendo sul suo emendamento 12.7, si augura che il Governo prenda atto degli effetti negativi dello strumento dello *split payment* sulle piccole imprese.

Le Commissioni respingono l'emendamento Osnato 12.7.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Murelli 12.9 e Rizzetto 12.10 si intendono accantonati.

Marco OSNATO (FdI), intervenendo sul suo emendamento 12.11, osserva che la limitazione delle conseguenze negative dello *split payment* a carico delle PMI dovrebbe essere un obiettivo anche della maggioranza.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Osnato 12.11 e Giacomoni 12.13.

Carla RUOCCO, *presidente*, essendosi esaurite le votazioni sulle proposte emendative all'articolo 11, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 luglio 2018. — Presidenza della presidente della VI Commissione, Carla RUOCCO, quindi del presidente della XI Commissione, Andrea GIACCONE. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Salvatore Giuliano, la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Laura Castelli, il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Cominardi e il sottosegretario per lo sviluppo economico, Davide Crippa.

La seduta comincia alle 17.45.

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana.

Walter RIZZETTO (FdI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza l'attivazione della trasmissione a circuito chiuso dei lavori delle Commissioni.

Carla RUOCCO, presidente, non essendovi obiezioni dispone che la pubblicità dei lavori delle Commissioni riunite sia garantita anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Conformemente a quanto stabilito in sede di Ufficio di Presidenza, avverte che i lavori delle Commissioni riprenderanno dall'esame dell'articolo 4, per proseguire quindi con l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo aggiuntivo 11.07 del Governo, nonché con l'articolo 6 del decreto-legge, e dovrebbero concludersi entro le ore 20.

Comunica preliminarmente che devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia i subemendamenti Ascani 0.4.24.1, limitatamente ai commi 1-sexies, 1-septies e 1-octies, che riguardano l'incremento dell'organico docente dell'autonomia e disciplinano la ripartizione dello stesso; D'Attis 0.4.24.6, che riguarda una procedura per l'accesso in ruolo dei soggetti che hanno partecipato al concorso per dirigente scolastico del 2011 e hanno un contenzioso in corso e che riprende il contenuto dell'emendamento D'Attis 4.18, dichiarato inammissibile; Ascani 0.4.24.14, che ripropone il contenuto dei commi 1-sexies, 1-septies e 1-octies del subemendamento Ascani 0.4.24.1.

Avverte, inoltre, che in data odierna la Commissione Bilancio ha espresso il parere di competenza sul decreto-legge all'esame, formulando una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della

Costituzione. Avverte, infine, che i relatori hanno pertanto presentato l'emendamento 14.2 (vedi allegato 3) volto a recepire tale condizione, che è in distribuzione ed essendo riferito all'articolo 14, sarà votato in occasione dell'esame di tale articolo.

Valentina APREA (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, ringrazia il sottosegretario Salvatore Giuliano per la sua presenza in Commissione e chiede chiarimenti sull'emendamento 4.24.

Il sottosegretario Salvatore GIULIANO, dopo aver specificato che esso costituisce la migliore soluzione possibile per mediare tra le esigenze dei diversi soggetti implicati, illustra l'emendamento 4.24.

Carla RUOCCO, *presidente*, chiede al relatore di esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, anche a nome del relatore per la XI Commissione, Davide Tripiedi, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 04.01 dei Relatori ed esprime parere contrario sugli emendamenti Epifani 4.1, Aprea 4.23, Epifani 4.17 e 4.2, Ascani 4.3, Viscomi 4.11 e Mollicone 4.12. Propone quindi l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Azzolina 4.029, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Murelli 4.025. Esprime infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo Rizzetto 4.014.

Nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 4.24 dei Relatori, esprime parer contrario su tutti i subemendamenti presentati.

Il sottosegretario Salvatore GIULIANO esprime parere conforme al relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 04.01 dei Relatori (*vedi allegato 2*) e respingono l'emendamento Epifani 4.1.

Valentina APREA (FI) illustra l'emendamento 4.23, di cui è prima firmataria, che interviene su un tema assai delicato quale quello della necessità di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico e di salvaguardare la continuità didattica.

Esprime, quindi, forte preoccupazione per l'intervento operato in quest'ambito dall'emendamento 4.24 dei Relatori e ritiene assurdo che questioni così delicate per la scuola e l'istruzione possano essere affrontate in un provvedimento del tutto estraneo alla materia della cultura.

Evidenzia come le disposizioni che verranno introdotte non faranno altro che alimentare ulteriori contenziosi e cita alcuni passi di un articolo di stampa che sottolinea i gravi disagi che saranno arrecati alla scuola dal provvedimento, soprattutto nelle regioni del meridione.

A suo avviso sarebbe stato più corretto intervenire chiudendo tutti i contenziosi ancora aperti e fermare per qualche anno l'aggiornamento delle graduatorie dei docenti della formazione.

Preannuncia, quindi, un voto di astensione sull'emendamento 4.24 dei Relatori, pur mantenendo un giudizio negativo sul provvedimento nel suo complesso.

Le Commissioni respingono l'emendamento Aprea 4.23.

Stefano FASSINA (LeU) interviene sull'emendamento Epifani 4.17, di cui è cofirmatario, evidenziando che la proposta emendativa vuole rimarcare la dignità dei lavoratori.

Ricorda, infatti, che il Consiglio di Stato, con una recente sentenza, ha in sostanza licenziato circa 7.500 insegnanti inseriti nelle graduatorie a esaurimento con riserva.

Sottolinea come, in tale ambito, il legislatore abbia finora prodotto norme contraddittorie e con margini di interpretazione troppo ampi e come sia inconcepibile che la Pubblica Amministrazione decida oggi di scaricare tale responsabilità sui lavoratori privandoli della possibilità di continuare la loro attività lavorativa.

Condivide le considerazioni della collega Aprea riguardo all'opportunità di affrontare la materia in un provvedimento specificamente dedicato alle questioni della scuola e dell'istruzione e conclude invitando il Governo e i relatori a rivedere il loro giudizio sull'emendamento in esame.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Epifani 4.17 e 4.2.

Anna ASCANI (PD) illustra l'emendamento 4.3, di cui è prima firmataria, manifestando, inoltre, una posizione molto critica sull'emendamento 4.24 dei relatori che affronta un tema che ritiene estraneo al provvedimento. Quello che in effetti si sta discutendo riguarda un vero e proprio concorso straordinario e condivide le valutazioni dei colleghi che hanno giustamente sottolineato come la questione dovrebbe essere affrontata nell'ambito di un provvedimento specificamente dedicato alla scuola.

Osserva come la maggioranza abbia per certi versi ripreso l'idea avanzata in passato dal Partito Democratico di prevedere anche una prova orale, oltre che ai titoli, per la formazione delle graduatorie e, tuttavia, esprime perplessità per le altre disposizioni che vanno nella direzione contraria a quella che la stessa maggioranza ha sostenuto durante la campagna elettorale, atteggiamento di cui ora dovrà rendere conto agli elettori.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), intervenendo a sostegno dell'emendamento Ascani 4.3 evidenzia come si tratti di garantire i diritti acquisiti da determinate categorie di docenti, ma anche di assicurare che gli insegnanti vengano valutati in base a percorsi formativi e professionali altamente qualificati. Evidenzia come il concorso previsto dall'emendamento formulato dai Relatori è di fatto squilibrato. Ribadisce pertanto che i subemendamenti presentati dal suo gruppo sono volti ad individuare buone soluzioni alle criticità prospettate.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ascani 4.3.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che le Commissioni passeranno ora all'esame dell'emendamento 4.24 dei relatori e dei subemendamenti ad esso riferiti.

Anna ASCANI (PD), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.4.24.1, ne illustra le finalità, sottolineando la necessità di chiarire se i concorsi previsti mirino a coprire solo i posti vacanti ovvero ad istituire nuovi posti di lavoro.

Le Commissioni respingono il subemendamento Ascani 0.4.24.1.

Anna ASCANI (PD) illustra le finalità del subemendamento a sua prima firma 0.4.24.2, ritenendo indispensabile chiarire se per i docenti vincitori del concorso sia previsto un anno di prova.

Le Commissioni respingono il subemendamento Ascani 0.4.24.2.

Stefano FASSINA (LeU), intervenendo sul subemendamento 0.4.24.3 a sua prima firma, evidenzia come l'emendamento presentato dei relatori rappresenta un atto grave e ingiusto che produce una situazione di assoluta incertezza normativa, limitandosi a rinviare il problema del posto di lavoro di circa 7.500 insegnanti. Chiede pertanto al Governo un ripensamento del parere contrario espresso e, più in generale, si rivolge anche al gruppo del Movimento 5 Stelle affinché si decida a mantenere gli impegni presi in campagna elettorale che oggi vengono del tutto disattesi.

Monica CIABURRO (FdI) dichiara che il gruppo di Fratelli d'Italia sottoscrive i subemendamenti Fassina 0.4.24.3 e 0.4.24.5, condividendo, infatti, l'intento di garantire i diritti dei diplomati magistrali.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Fassina 0.4.24.3 e 0.4.24.5.

Anna ASCANI (PD) illustra le finalità del subemendamento 0.4.24.4 a sua prima firma, che mira a garantire i diritti dei diplomati magistrali fino al completamento delle procedure di concorso.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Ascani 0.4.24.4, Fassina 0.4.24.7 e Ascani 0.4.24.8, nonché il subemendamento Mollicone 0.4.24.9.

Anna ASCANI (PD), intervenendo sul subemendamento 0.4.24.10 a sua prima firma, chiarisce che esso è finalizzato ad attribuire un minore punteggio agli anni di servizio prestato dagli insegnanti allo scopo di non favorire eccessivamente i docenti più anziani.

Valentina APREA (FI) ritiene doveroso sottolineare come il suo gruppo non abbia assunto una posizione pregiudiziale nei confronti dell'emendamento presentato dai Relatori all'articolo 4, ma ritiene che si stia negando ai docenti giovani il diritto di accedere alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria; in realtà si nega, altresì, agli alunni il diritto di poter avere docenti giovani nella scuola. Al riguardo, ritiene che il Governo debba prevedere specifiche misure per evitare l'insorgere di un notevole contenzioso in materia garantendo quindi i diritti dei docenti in questione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Ascani 0.4.24.10 e 0.4.24.11, Mollicone 0.4.24.12 e 0.4.24.13.

Luca PASTORINO (LeU) desidera lasciare agli atti una dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 4.24 dei Relatori, che affronta in modo sbagliato una vicenda assai grave come quella di licenziamenti di massa disattendendo gli impegni assunti in campagna elettorale durante la quale è stato promesso ai legittimi interessati che si sarebbe individuata la soluzione più adeguata contro gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato.

Anna ASCANI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, evidenzia come l'intervento normativo proposto non costituisca lo smantellamento della riforma della « Buona Scuola », varata nella scorsa legislatura, ma un intervento circoscritto ai diplomati magistrali della scuola primaria e dell'infanzia.

Preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto di astensione sull'emendamento dei relatori in quanto viene conservato l'impianto originario della riforma anche se non viene garantita al meglio la continuità didattica. Al riguardo evidenzia che l'intervento proposto dai Relatori e dal Governo non è finalizzato alla creazione di nuovi posti di lavoro ma rappresenta, di fatto, un passo indietro. Auspica, pertanto, che si possano apportare delle modifiche migliorative al testo in esame durante l'esame in Assemblea.

Patrizia PRESTIPINO (PD), intervenendo sull'emendamento 4.24 dei Relatori e parlando da insegnante, osserva che, pur essendo le Commissioni impegnate nell'esame del « decreto Dignità », alla dignità della scuola non pensa nessuno. Il Governo ha introdotto un tema così importante in un provvedimento che si occupa di molte questioni, condensandolo in poche righe. Inoltre, le disposizioni proposte innescheranno una guerra tra deboli: i precari storici, da un lato, e i nuovi precari, creati da queste disposizioni, dall'altro.

Le Commissioni approvano l'emendamento 4.24 dei Relatori (vedi allegato 2).

Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sul suo emendamento 4.11, che non modifica sostanzialmente il termine di 120 giorni per l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale, rileva che esso è volto alla soppressione del riferimento della procedura di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, a suo giudizio impropriamente richiamata in tale contesto e suscettibile di creare problemi di natura contabile alle amministrazioni coinvolte, costituendo, inoltre, un perico-

loso precedente, in quanto consente ad una pubblica amministrazione, in questo caso datore di lavoro, di riaprire un termine in pendenza di un procedimento giurisdizionale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Viscomi 4.11 e Mollicone 4.12.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Azzolina 4.029 è stato accantonato.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Murelli 4.025 (*vedi allegato 2*).

Walter RIZZETTO (FdI), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 4.0.14, che introduce modifiche alla disciplina del lavoro occasionale, rileva che esso, di fatto, propone la reintroduzione nell'ordinamento dello strumento dei voucher, troppo precipitosamente abolito la scorsa legislatura per evitare un referendum e sostituito dal libretto famiglia. Tale ultimo strumento, tuttavia, ha già dimostrato le sue numerose lacune, essenzialmente una ridotta tutela dei lavoratori e l'eccessiva macchinosità della procedura di utilizzo. La sua proposta è migliorativa, anche con riferimento alla precedente normativa, prevedendo un più alto standard di tutela dei lavoratori, grazie a limiti stringenti dei giorni lavorativi, al divieto di utilizzo in relazione ad appalti di opere e servizi, alla limitazione del loro utilizzo ai settori del turismo, dell'agricoltura e dell'assistenza familiare, all'innalzamento della paga oraria a 8,5 euro e, infine, ad una significativa semplificazione delle procedure. È un tema su cui il suo gruppo si è molto impegnato, anche con la presentazione di una proposta di legge, e reputa che anche la presentazione di un emendamento al decreto-legge in discussione sia coerente con le finalità di tale provvedimento. L'esame del suo emendamento, inoltre, gli offre l'occasione per chiedere alla rappresentante del Governo di fare finalmente chiarezza sulle intenzioni del Governo sull'argomento, visto che finora le discussioni in materia si sono basate unicamente su notizie di stampa.

La sottosegretaria Laura CASTELLI riconosce che il deputato Rizzetto ha, di fatto, voluto anticipare un tema che il Governo intende aprire nella giornata di domani, quando il Governo si esprimerà sul complesso degli emendamenti vertenti sul tema dei *voucher*. Propone, pertanto, di accantonare l'articolo aggiuntivo Rizzetto 4.014.

Walter RIZZETTO (FdI), ringraziando la sottosegretaria Castelli per la flessibilità dimostrata, condivide la proposta di accantonamento del suo articolo aggiuntivo 4.014.

Davide TRIPIEDI (M5S), relatore per la XI Commissione, anche a nome del relatore per la VI Commissione Centemero, esprime parere favorevole sulla proposta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Rizzetto 4.014.

Andrea GIACCONE, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Rizzetto 4.014 si intende accantonato e che le Commissioni passeranno all'esame dell'articolo aggiuntivo 11.07 del Governo e al complesso dei subemendamenti ad esso presentati.

Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, anche a nome del relatore per la XI Commissione Tripiedi, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti presentati all'articolo aggiuntivo 11.0.7 del Governo, del quale raccomanda l'approvazione.

La sottosegretaria Laura CASTELLI raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 11.07 del Governo ed esprime parere conforme a quello dei relatori sul complesso dei subemendamenti.

Le Commissioni respingono il subemendamento Bignami 0.11.0.7.1.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), intervenendo sul suo subemendamento

0.11.0.7.2, crede che sia un'occasione sprecata il rifiuto del Governo di prevedere una fase transitoria, limitata al settore della vendita dei carburanti, della disciplina relativa alla fatturazione elettronica, che entrerà a regime dal 1° gennaio 2019. La stessa opportunità è prevista dal suo subemendamento 0.11.0.7.4, che prevede un periodo transitorio, anch'esso circoscritto al settore della vendita dei carburanti, di applicazione delle disposizioni sulla trasmissione telematica degli scontrini relativi alla cessione di beni tra privati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Fragomeli 0.11.0.7.2, Giacomoni 0.11.0.7.3 e Fragomeli 0.11.0.7.4.

Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 11.07 del Governo, intende stigmatizzare la prassi di introdurre i contenuti di un decreto-legge il cui esame parlamentare è già avviato in un altro decreto-legge, in evidente contrasto con le previsioni costituzionali.

Marco LACARRA (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 11.07 del Governo ad integrazione di quanto già messo in luce dal collega Viscomi, osserva che dall'inizio della legislatura il Parlamento è stato impegnato esclusivamente nella conversione in legge di decreti-legge, nonostante le assicurazioni in senso contrario più volte espresse dalla maggioranza.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 11.07 del Governo (vedi allegato 2).

Debora SERRACCHIANI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di concedere una breve sospensione della seduta, in vista della discussione delle successive proposte emendative.

Andrea GIACCONE, *presidente*, apprezzate le circostanze, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle 19.25, riprende alle 19.30.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'emendamento Cancelleri 6.23 è stato ritirato ed invita i relatori ad esprimere i pareri sugli emendamenti all'articolo 6.

Davide TRIPIEDI (M5S), relatore per la XI Commissione, anche a nome del relatore per la VI Commissione Centemero, esprime parere contrario sugli emendamenti Moretto 6.2, sugli identici Gelmini 6.3 e Benamati 6.4, Viscomi 6.7, Zan 6.11, Fragomeli 6.15, Romina Mura 6.17, 6.12 e 6.18 e Polverini 6.24, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.8 dei Relatori.

Il sottosegretario Davide CRIPPA comunica che il parere del Governo è conforme a quello dei relatori.

Romina MURA interviene sull'emendamento Moretto 6.2, osservando che esso propone una riscrittura totale dell'articolo 6 del provvedimento, offrendo al Governo un'impostazione più completa e strutturata per raggiungere l'obiettivo della tutela occupazionale nelle imprese beneficiarie di aiuti. Prima di revocare i contributi alle imprese che hanno delocalizzato, si può infatti esperire una strada alternativa, trovando un altro soggetto imprenditoriale che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali. Se questo non accade, allora si procede alla revoca del contributo.

Massimo UNGARO (PD) intervenendo sull'emendamento Moretto 6.2, sottolinea come questo dia una impostazione totalmente nuova al contenuto dell'articolo, attenuando la rigidità delle misure previste ed eliminando ogni tentazione di dirigismo. Dichiara di non comprendere per quale ragione il Governo voglia mantenere nell'articolo 6 un intento punitivo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Moretto 6.2.

Antonio VISCOMI (PD) intervenendo sugli identici emendamenti Gelmini 6.3 e Benamati 6.4, evidenzia come essi siano volti ad apportare chiarezza ad un testo che rischierebbe di introdurre elementi di disordine. Richiama pertanto l'attenzione del Governo sulla necessità di introdurre una precisazione linguistica. Laddove infatti all'articolo 6 si parla di riduzione dei livelli occupazionali, è necessario specificare che cosa si intenda. Gli emendamenti in esame precisano che la riduzione percentuale deve essere calcolata prendendo quale iniziale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo di lavoratori occupati a tempo indeterminato a seguito dell'ultima assunzione effettuata con i benefici in questione.

Raffaele BARATTO (FI) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento Moretto 6.2, sottolineando che senza questa modifica la norma finirebbe per complicare l'esistenza delle aziende invece di renderla più semplice.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Gelmini 6.3 e Benamati 6.4.

Antonio VISCOMI (PD) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 6.7, ribadisce la necessità di adottare un linguaggio chiaro, che non introduca elementi di confusione, laddove all'articolo 6, comma 1, si parla di «giustificato motivo oggettivo». Ritiene infatti che se dalla valutazione dell'impatto occupazionale vengono esclusi i casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, devono essere considerati anche i licenziamenti per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, non impugnati o per i quali, se impugnati, il giudice accerti la sussistenza degli estremi del licenziamento. Sottolinea come un tempo di ragionamento maggiore non sia in questo caso un tempo perso, ma un tempo guadagnato successivamente, nella fase applicativa della norma.

Marco LACARRA (PD) interviene sull'emendamento Viscomi 6.7, invitando il sottosegretario ed il Governo ad accogliere gli emendamenti che apportano chiarezza se si vogliono evitare contenziosi. Non crede infatti che la norma in sé sia sbagliata, ma ritiene debbano essere evitati dubbi interpretativi.

Debora SERRACCHIANI (PD) interviene sull'emendamento Viscomi 6.7, invitando il Governo a considerare con attenzione l'emendamento presentato.

Il sottosegretario CRIPPA concorda sulla richiesta di accantonamento dell'emendamento Viscomi 6.7.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che l'emendamento Viscomi 6.7 è accantonato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 6.8 dei Relatori (vedi allegato 2) e respingono l'emendamento Zan 6.11.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), intervenendo sull'emendamento a propria firma 6.15, sottolinea la necessità di aumentare la percentuale di riduzione dei livelli occupazionali al di là della quale l'impresa decade dal beneficio ricevuto. È necessario, a suo avviso, distinguere tra piccole medie e grandi imprese e soprattutto se l'impresa che delocalizza è un'impresa che fa utili o è in perdita. Ritiene, inoltre, che non si possano trattare allo stesso modo le delocalizzazioni e le internazionalizzazioni.

Serse SOVERINI (Misto-CP-A-PS-A) intervenendo sull'emendamento Fragomeli 6.15, ribadisce la necessità di operare una distinzione tra le delocalizzazioni da un lato e l'espansione internazionale dall'altro, perché per un'impresa crescere sul versante estero vuol dire presidiare i mercati e non necessariamente delocalizzare.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fragomeli 6.15.

Romina MURA (PD) interviene sull'emendamento 6.17, di cui è la prima firmataria, osservando che attraverso questo si è riusciti a convincere i relatori a presentare un emendamento che introduce il criterio della proporzionalità.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Mura 6.17, 6.12 e 6.18 e l'emendamento Polverini 6.24.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che si è così concluso l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6.

Il sottosegretario Davide CRIPPA, in considerazione del modesto numero di riformulazioni da votare, accogliendo le richieste dei proponenti, prospetta la possibilità di esaminarle nel corso della seduta di domani.

Carla RUOCCO, presidente, avverte che a seguito della rivalutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative presentate, tenuto conto dell'invito rivolto alla Presidenza delle Commissioni Finanze e Lavoro dal Presidente della Camera circa l'opportunità di una rivalutazione com-

plessiva degli emendamenti, alla luce dei criteri precisati dal Presidente stesso, devono considerarsi altresì inammissibili gli emendamenti Viscomi 1.205, Serracchiani 1.010 e Carfagna 3.08.

Paolo ZANGRILLO (FI) contesta la decisione assunta dalla Presidenza delle Commissioni, poiché si è intervenuti dopo la riammissione a seguito del ricorso presentato.

Carla RUOCCO, presidente, precisa che la Presidenza delle Commissioni si è attenuta ai criteri di ammissibilità degli emendamenti, come ribaditi nella citata lettera del Presidente della Camera.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

ALLEGATO 1

D.L. 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. (C. 924 Governo)

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 4.24 I RELATORI E ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 11.07 DEL GOVERNO

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 4.24
DEI RELATORI

Sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) al comma 1, sostituire le parole: « all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali » fino alla fine del periodo con le seguenti: «, il personale già assunto in ruolo a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento è mantenuto in servizio, quale supplente annuale, nel posto occupato nell'anno scolastico 2017/2018, fino alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-bis, lo stesso è ulteriormente mantenuto in servizio, al fine di garantire la continuità didattica, successivamente alla pubblicazione delle medesime graduatorie e sino all'assunzione in ruolo ».

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di stabilizzare il personale e assicurare la continuità didattica, sono istituite graduatorie di merito regionali o provinciali (GMRP) sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria, a cui possono accedere, previo superamento di una prova orale selettiva, i laureati in scienze della formazione primaria e i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 che negli ultimi otto anni abbiano svolto per almeno tre anni scolastici non meno di centottanta giorni di servizio in ciascun anno scolastico.

1-ter. Gli aspiranti che abbiano superato la prova orale sono collocati in graduatoria a seguito di valutazione dei titoli posseduti e del punteggio ottenuto nello svolgimento della prova orale, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) alla prova orale è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile;

b) nella valutazione dei titoli culturali posseduti è opportunamente valorizzato il possesso della laurea in scienze della formazione primaria.

1-quater. Le GMRP sono utilizzate per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, una volta esaurite le graduatorie a esaurimento vigenti, destinando a detta procedura di assunzione il 50 per cento dei posti annualmente disponibili e fermo restando che l'ulteriore 50 per cento è destinato allo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso.

1-quinquies. I docenti assunti in base alle procedure previste dal presente articolo sono sottoposti a un periodo di formazione e prova ai sensi di quanto previsto dai commi 115 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107. L'anno di prova eventualmente superato, alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerato valido ai fini dell'immissione in ruolo a seguito di scorrimento delle Graduatorie di Merito Regionali o Provinciali.

1-sexies. L'organico dell'autonomia, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incremen-

tato di 6.250 unità per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019 2019/2020 e 2020/2021.

1-septies. Le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1-duodecies possono inoltre essere destinate, da parte degli uffici scolastici regionali, all'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale.

1-octies. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ripartire le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1-duodecies tra scuola primaria e scuola dell'infanzia, prevedendo che il 30 per cento delle suddette unità sia destinato alla scuola dell'infanzia.

0. 4. 24. 1. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

(Inammissibile limitatamente ai commi 1-sexies, 1-septies e 1-octies)

Sostituire le lettere a) e b) con le inseguenti:

a) al comma 1, sostituire le parole: « all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali » fino alla fine del periodo con le seguenti: «, il personale già assunto in ruolo a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento è mantenuto in servizio, quale supplente annuale, nel posto occupato nell'anno scolastico 2017/2018, fino alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-bis, lo stesso è ulteriormente mantenuto in servizio, al fine di garantire la continuità didattica, successivamente alla pubblicazione delle medesime graduatorie e sino all'assunzione in ruolo ».

b) Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di stabilizzare il personale e assicurare la continuità didattica, sono istituite graduatorie di merito regionali o provinciali (GMRP) sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria, a cui possono accedere, previo superamento di una prova orale selettiva, i laureati in scienze della formazione primaria e i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 che negli ultimi otto anni abbiano svolto per almeno tre anni scolastici non meno di centottanta giorni di servizio in ciascun anno scolastico.

1-ter. Gli aspiranti che abbiano superato la prova orale sono collocati in graduatoria a seguito di valutazione dei titoli posseduti e del punteggio ottenuto nello svolgimento della prova orale, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) alla prova orale è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile;

b) nella valutazione dei titoli culturali posseduti è opportunamente valorizzato il possesso della laurea in scienze della formazione primaria.

1-quater. Le GMRP sono utilizzate per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, una volta esaurite le graduatorie a esaurimento vigenti, destinando a detta procedura di assunzione il 50 per cento dei posti annualmente disponibili e fermo restando che l'ulteriore 50 per cento è destinato allo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso.

1-quinquies. I docenti assunti in base alle procedure previste dal presente articolo sono sottoposti a un periodo di formazione e prova ai sensi di quanto previsto dai commi 115 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107. L'anno di prova eventualmente superato, alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerato valido ai fini dell'immissione in ruolo a seguito di scorrimento delle Graduatorie di Merito Regionali o Provinciali.

0. 4. 24. 2. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

All'emendamento 4.24 Relatori, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al capoverso 1-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- a) garantendo la continuità didattica del personale docente del primo e secondo ciclo di istruzione assunto a tempo indeterminato e determinato con la clausola di rescissione in quanto inserito nelle Graduatorie a esaurimento con riserva, purché in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso il Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Nel caso di superamento del periodo di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti;, della legge 13 luglio 2015, n. 117, anche se intercorso successivamente alla data di approvazione della presente legge, per il personale di ruolo assunto con riserva è disposto il mantenimento in servizio e lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dal 1º settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo:
- 2) al capoverso 1-ter, dopo il primo periodo, inserire il seguente: « Nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-quater, sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento il personale precario in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:
- 1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti;
- 2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- 3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
- 4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico pratico.
- **0. 4. 24. 3.** Fassina, Pastorino.

Al capoverso 1-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) garantendo la continuità didattica del personale docente del primo e secondo ciclo di istruzione assunto a tempo indeterminato e determinato con la clausola di rescissione in quanto inserito nelle Graduatorie a Esaurimento con riserva, purché in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso il Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Nel caso di superamento del periodo di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015 n. 117, anche se intercorso successivamente alla data di approvazione della presente legge, per il personale di ruolo assunto con riserva è disposto il mantenimento in servizio e lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dal 1º settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo:

0. 4. 24. 5. Fassina, Pastorino.

Alla lettera b), comma 1-bis apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) dopo le parole: fissato al 30 giugno 2019 inserire le seguenti: o per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo;
- b) alla lettera b) dopo le parole: fissato al 30 giugno 2019 inserire le seguenti: o per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo.
- **0. 4. 24. 4.** Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

Al capoverso 1-ter, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-quater, sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento il personale precario in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti;

- 2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- 3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
- 4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico pratico.

0. 4. 24. 7. Fassina, Pastorino.

Sostituire i commi 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies, 1-nonies, 1-decies e 1-undecies con i seguenti:

1-quinquies: sono istituite graduatorie di merito regionali o provinciali (GMRP) sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria, a cui possono accedere, previo superamento di una prova orale selettiva, i laureati in scienze della formazione primaria e i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 che negli ultimi otto anni abbiano svolto per almeno tre anni scolastici non meno di centottanta giorni di servizio in ciascun anno scolastico.

1-sexies. Gli aspiranti che abbiano superato la prova orale sono collocati in graduatoria a seguito di valutazione dei titoli posseduti e del punteggio ottenuto nello svolgimento della prova orale, tenendo conto dei seguenti criteri:

- *a)* alla prova orale è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile;
- *b)* nella valutazione dei titoli culturali posseduti è opportunamente valorizzato il possesso della laurea in scienze della formazione primaria.

1-septies. Le GMRP sono utilizzate per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, una volta esaurite le graduatorie a esaurimento vigenti, destinando a detta procedura di assunzione il 50 per

cento dei posti annualmente disponibili e fermo restando che l'ulteriore 50 per cento è destinato allo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso.

1-octies. I docenti assunti in base alle procedure previste dal presente articolo sono sottoposti a un periodo di formazione e prova ai sensi di quanto previsto dai commi 115 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107. L'anno di prova eventualmente superato, alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerato valido ai fini dell'immissione in ruolo a seguito di scorrimento delle Graduatorie di Merito Regionali o Provinciali.

0. 4. 24. 8. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

Il comma 1-sexies è sostituito dal seguente:

1-sexies. I docenti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente accedono ad una specifica graduatoria di merito valida per la copertura dei posti vacanti.

Conseguentemente, al comma 1-quinquies le parole: e di sostegno sono soppresse.

0. 4. 24. 9. Mollicone.

Al comma 1-octies *sostituire le parole:* riservati sino a 50 *con le seguenti:* riservati sino a 35.

0. 4. 24. 10. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

Al comma 1-octies sostituire le parole: riservati sino a 50 con le seguenti: riservati sino a 40.

0. 4. 24. 11. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

Al comma 1-octies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: La prova orale di natura didattico-metodologico non è dovuta qualora il docente abbia frequentato un Corso di aggiornamento di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quinquies. Il medesimo Corso di aggiornamento costituisce titolo sufficiente per l'immissione in ruolo dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

0. 4. 24. 12. Mollicone.

Al comma 1-octies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: La prova orale di natura didattico-metodologico non è dovuta qualora il docente abbia frequentato un Corso di aggiornamento di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quinquies.

0. 4. 24. 13. Mollicone.

Dopo il comma 1-undecies aggiungere i seguenti:

1-duodecies. L'organico dell'autonomia, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 6.250 unità per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

1-terdecies. Le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1-duodecies possono inoltre essere destinate, da parte degli uffici scolastici regionali, all'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale.

1-quattuordieces. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore del presente decreto, a ripartire le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1-duodecies tra scuola primaria e scuola dell'infanzia, prevedendo che il 30 per cento delle suddette unità sia destinato alla scuola dell'infanzia.

0. 4. 24. 14. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

(Inammissibile)

Alla lettera b), dopo il comma 1-undecies è inserito il seguente:

1-duodecies. Nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per i soggetti che non abbiano avuto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alcuna sentenza definitiva, o ancora hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, sono prorogati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di 80 ore e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

0. 4. 24. 6. D'Attis, Paolo Russo, Casciello, Pentangelo, Sarro.

(Inammissibile)

All'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppresse;
- b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
- 1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:
- a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019;
- *b)* stipulando con i docenti di cui al comma 1, il luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.

1-ter. Ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento che di sostegno, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto, annualmente, e sino al loro esaurimento, attingendo alle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti vacanti si aggiungono a quelli disponibili per le procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-quater.

1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docenti vacanti e disponibili, sia comuni ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, autorizzati al concorso ai sensi dell'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto, annualmente,

mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorità a quella di cui alla successiva lettera *a*):

- a) concorsi banditi nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso;
- b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione al quale, al netto dei posti di cui alla lettera a), è destinato il 50 per cento dei posti di cui all'alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo esaurimento;
- c) concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e dell'articolo 1, comma 109, lettera b), e comma 110 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni, ai quali sono destinati al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dell'espletamento delle procedure di cui alle lettere a) e b).

1-quinquies. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, il concorso straordinario di cui al comma 1-quater, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzate che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per quella primaria, dei posti comuni ivi compresi quelli di potenziamento e di sostegno. Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di

analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni;

b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002 purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni.

1-sexies. Alla procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quinquies, nonché dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

1-septies. Ciascun docente può partecipare al concorso di cui al comma 1-quinquies in un'unica regione per tutte le tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato.

1-octies. Le graduatorie di merito regionali relative al concorso di cui al comma 1-quinquies sono predisposte attribuendo 70 punti ai titoli posseduti e 30 punti alla prova orale di natura didatticometodologico. Tra i titoli valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il possesso di titoli di abilitazione di livello universitario e di ulteriori titoli universi-

tari, ed è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione al quale sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli.

1-nonies. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di espletamento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e la misura del contributo idonea, sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'entità del contributo è determinata in misura tale da consentire la copertura integrale, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero, degli oneri per l'espletamento delle procedure concorsuali.

1-decies. L'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di una delle graduatorie di cui al comma 1-quater comporta la decadenza dalle altre graduatorie di cui al medesimo comma, nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-undecies. Per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 1-quater, lettere b) e c) continua ad applicarsi quanto disposto all'articolo 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni.

4. 24. I Relatori.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

- a) il comma 917, è sostituito con il seguente:
- « 917. Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano:
- *a)* alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a cessioni di benzina o

di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1º gennaio 2019;

b) alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019 relative a prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica.».

Conseguentemente, al comma 3 lettera c) sostituire le parole: 30,9 milioni con le seguenti: 35,9 milioni e le parole: 29,9 milioni con le seguenti: 34, 9 milioni.

0. 11. 07. 1. Bignami, Martino, Giacomoni, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Mandelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:, ad eccezione, fino alla fine del periodo con le seguenti: . In deroga a quanto disposto dal comma 920, fino al 31 dicembre 2018, gli esercenti di impianti stradali di distribuzione di carburante | 0. 11 07. 4. Fragomeli.

possono documentare la cessione di carburante per autotrazione nei confronti dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, sia mediante emissione di fattura elettronica, sia secondo le modalità individuate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444.

0. 11. 07. 2. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Ungaro, Topo.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) al comma 917, lettera b), alla fine è aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 per le fatture emesse, sino al 31 dicembre 2018, con modalità diverse da quelle previste dal medesimo articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, qualora l'imposta sia stata comunque regolarmente assolta. ».

Conseguentemente, al comma 3 lettera c) sostituire le parole: 30, 9 milioni con le seguenti: 34,4 milioni e le parole: 29,9 milioni con le seguenti: 33,4 milioni.

0. 11 07. 3. Giacomoni, Bignami, Martino, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Mandelli.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

c) dopo il comma 928, è inserito il seguente: « In via sperimentale, i contribuenti possono applicare le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928, alle fatture emesse a partire dal 1º novembre 2018 ».

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-bis

(Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante).

- 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 917, lettera a), dopo le parole: « per motori » sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1º gennaio 2019 »;
- b) il comma 927 è sostituito dal seguente: « 927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1º gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1º luglio 2018. ».
- 2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020.
- 3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
- a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero per | 11. 07. Il Governo.

lo sviluppo economico ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

- c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali » della missione «Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019;
- d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- e) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo.
- 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente:

all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decretolegge n. 79 del 2018.».

ALLEGATO 2

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (C. 924 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 4.

Prima dell'articolo 4, inserire il seguente capo:

CAPO I-bis.

(Misure finalizzate alla continuità didattica).

04. 01. I Relatori.

(Approvato)

All'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *a) al comma 1, le parole* « fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, », sono soppresse;
- b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
- « 1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:
- a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019;
- b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, il luogo della supplenza annuale

in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.

1-ter. Ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento che di sostegno, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto, annualmente, e sino al loro esaurimento, attingendo alle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti vacanti si aggiungono a quelli disponibili per le procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-quater.

1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docenti vacanti e disponibili, sia comuni ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, autorizzati al concorso ai sensi dell'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto, annualmente, mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorità a quella di cui alla successiva lettera a):

a) concorsi banditi nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso;

b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione al quale, al netto dei posti di cui alla lettera a), è destinato il 50 per cento dei posti di cui all'alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo esaurimento;

c) concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e dell'articolo 1, comma 109, lettera b), e comma 110 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni, ai quali sono destinati al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dell'espletamento delle procedure di cui alle lettere a) e b).

1-quinquies. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, il concorso straordinario di cui al comma 1-quater, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzate che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per quella primaria, dei posti comuni ivi compresi quelli di potenziamento e di sostegno. Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni;

b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito

all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002 purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni.

1-sexies. Alla procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quinquies, nonché dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

1-septies. Ciascun docente può partecipare al concorso di cui al comma 1-quinquies in un'unica regione per tutte le tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato.

1-octies. Le graduatorie di merito regionali relative al concorso di cui al comma 1-quinquies sono predisposte attribuendo 70 punti ai titoli posseduti e 30 punti alla prova orale di natura didatticometodologico. Tra i titoli valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il possesso di titoli di abilitazione di livello universitario e di ulteriori titoli universitari, ed è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione al quale sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli.

1-nonies. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di espletamento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e la misura del contributo idonea, sono disciplinati con

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'entità del contributo è determinata in misura tale da consentire la copertura integrale, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero, degli oneri per l'espletamento delle procedure concorsuali.

1-decies. L'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di una delle graduatorie di cui al comma 1-quater comporta la decadenza dalle altre graduatorie di cui al medesimo comma, nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-undecies. Per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 1-quater, lettere b) e c) continua ad applicarsi quanto disposto all'articolo 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni.

4. 24. I Relatori.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle regioni per l'operatività dei centri per l'impiego).

1. Per il triennio 2019-2021, le regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), una quota da definire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle proprie facoltà assunzionali al rafforzamento degli orga-

nici dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), al fine di garantirne la piena operatività, secondo modalità definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno.

4. 025. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pallini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.

(Approvato)

ART. 6.

Al comma 1, dopo la parola: riduca *aggiungere le seguenti:* in misura superiore al 50 per cento.

Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole da: in presenza di una riduzione di tali livelli fino alla fine del comma, con le seguenti: in presenza di una riduzione di tali livelli superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

6. 8. I Relatori.

(Approvato)

ART. 9.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Monitoraggio dell'offerta di gioco).

- 1. Al fine di assicurare un costante monitoraggio dell'offerta di gioco con particolare riferimento alle aree del territorio a maggior rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d'azzardo, anche attraverso una banca dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della salute, riferisce annualmente al Parlamento sui risultati del monitoraggio.
- 025. (Nuova formulazione) Fregolent, Carnevali, De Filippo, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Ungaro, Topo.

(Approvato)

ART. 11.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

- 2-bis. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
- 11. 15. Trano, Currò, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Pallini, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Costanzo, Cu-

beddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli.

(Approvato)

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante).

- 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 917, lettera a), dopo le parole: « per motori » sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1º gennaio 2019 »;
- *b)* il comma 927 è sostituito dal seguente: « 927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1º gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1º luglio 2018. ».
- 2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020.
- 3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
- *a)* quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero

dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

- b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l'anno

2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019;

- d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- *e)* quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo.
- 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente:

all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 79 del 2018. ».

11. 07. Il Governo.

(Approvato)

ALLEGATO 3

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (C. 924 Governo).

EMENDAMENTO 14.2 DEI RELATORI

ART. 14.

All'articolo 14 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: 71,3 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;

al comma 2, alinea, dopo le parole: 72,7 milioni di euro e le parole: 71,3 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;

al comma 2, lettera c), dopo le parole: 36 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;

al comma 2, lettera d), dopo le parole: 128,7 milioni di euro aggiungere la seguente: annui e sostituire le parole: articoli 1, 2 e 3 con le seguenti: articoli 1 e 3.

14. 2. I Relatori.